


Comune di **Losine**

Provincia di Brescia



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)

DOCUMENTO DI PIANO

V.A.S. : VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO

TAV. A 17 **RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ED INDICAZIONI FATTE
DALL' A.R.P.A.. IN SEDE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. DEL
COMUNE DI LOSINE (BS)**

Data: 03.03.2009

Il tecnico:

Il sindaco:

Il segretario Comunale

.....

.....

.....

In data 02.12.2008, al protocollo comunale del comune di Losine, al n. 1877 risulta essere stato presentato un documento, espressione del parere motivato redatto dall' A.R.P.A. prot. 00169486/08 del 02.12.2008 relativamente alle osservazioni del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del comune di Losine in provincia di Brescia.

Le indicazioni in essa contenute erano peraltro già state abbondantemente ribadite e discusse in sede di incontri di valutazione ambientale strategica.

Le indicazioni generali contenute vengono di seguito sommariamente riassunte con le specifiche considerazioni di merito:

Indicazione n. 1 :

- Gestione del servizio idrico integrato con i problemi di approvvigionamento e di scarico delle acque.

Considerazione di merito:

1. Per quanto riguarda le acque di approvvigionamento, gli studi fatti sulle captazioni idriche e sulla qualità dell'acqua alle utilizzazioni non hanno rilevato particolari criticità, sebbene la amministrazione comunale abbia predisposto specifico progetto a stralci per il potenziamento sia delle captazioni che del sistema distributivo.

Per ovvie ragioni di bilancio, valutate anche le dimensioni molto ridotte del comune, si rimane in attesa di dare decorso a queste opere con l'avvento dell'A.T.O.

Le zone di captazione sono state protette con aree di rispetto e la norma che le regola viene allegata a seguire:

ESTRATTO DELLA NORMA:

" Art. 36 – Norma specifica per le aree di rispetto delle captazioni idriche.

Le aree vincolate al rispetto delle captazioni idriche non possono essere interessate da nessun tipo di costruzione ad eccezione delle opere di recinzione delle captazioni, di manutenzione, potenziamento ed ampliamento delle opere di presa e di accumulo. Sarà ammesso il taglio della legna, le pulizie del sito ed è, di contro, espressamente vietata la pastorizia e la concimazione con qualsivoglia tipo di concime.

Ogni intervento volto ad ampliare le opere di presa e/o i bacini all'interno di queste aree, dovranno essere dotati di preliminare studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale."

2. Per quanto riguarda le acque di scarico, tutti i comuni della media valle sono in attesa che inizino i lavori di realizzazione del collettore consortile che dovrà convogliare le acque nere all'impianto di depurazione di Esine, questa mancanza rappresenta una criticità ambientale che però dovrebbe risolversi a breve in quanto si registrano dichiarazioni dell'ente pubblico preposto a realizzare l'opera che dichiara i tempi di inizio lavori come prossimi.

Per i cascinali montani sparsi non allacciabili alla pubblica fognatura, abitatati temporaneamente e molto saltuariamente, la norma prevede la autorizzazione allo scarico.

ESTRATTO DELLA NORMA:

Art. 15 : Aree destinate alla agricoltura

"10) Ogni intervento volto alla formazione di nuove abitazioni nelle aree non asservite dalla pubblica fognatura necessita della preventiva autorizzazione allo scarico in sottosuolo rilasciato dalla Provincia, competente per legge."


Indicazione n. 2 :

- *Gestione delle acque meteoriche.*

Considerazione di merito:

Il comune di Losine ha previsto la possibilità di obbligo di dotare le nuove costruzioni di un impianto di dispersione in sottosuolo delle acque bianche con recupero delle stesse ai fini irrigui, le norme tecniche di attuazione contengono lo schema di riferimento che viene riproposto a seguire :

SCHEMA TIPO DEL SISTEMA DI SCARICO NEL SOTTOSUOLO



- V1: Vasca o pozzetto per la dispersione in sottosuolo delle acque piovane - Dimensioni e forma da determinare in funzione delle dimensioni del lotto e del fabbricato.
- V2: Vasca per il recupero delle acque piovane ai fini irrigui con troppo pieno e la predisposizione di pompa sommersa - Dimensioni da determinare in funzione delle dimensioni del lotto e del fabbricato.
- V3: Vasca di dispersione in sottosuolo delle eccedenze di acque bianche : costituita da anelli forati e fondo pendente con troppo pieno per collegamento alla fognatura. Dimensioni e forma da determinare in funzione delle dimensioni del lotto e del fabbricato .

Indicazione n. 3 e 4 :

- Tutela delle acque e dei recettori, problematiche idrauliche, idrogeologiche, ambientali ecc, riferite al reticolo idrico minore. Rischi idrogeologici e dissesti.

Considerazione di merito:

Il comune di Losine è dotato di reticolo idrico minore, il Piano di Governo del Territorio, ne ha confermato integralmente i contenuti sia normativi che di rispetto territoriale . Lo stesso P.G.T. è dotato della sua componente geologica e sismica che regola gli aspetti geologici del territorio.

Indicazione n. 5 –6 - 7:

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto ecc. dei rifiuti

Considerazione di merito:

Questo argomento è stato valutato come una criticità sotto l'aspetto della raccolta differenziata, la mancanza di una piattaforma ecologica impedisce di fatto il raggiungimento di livelli di separazione adeguati ai desideri degli amministratori. Il P.G.T. ha previsto la localizzazione i una nuova piattaforma ecologica da realizzarsi e le norme tecniche di attuazione ne hanno regolato la realizzazione.

ESTRATTO DELLA NORMA:

Art. 35 – Norma specifica per l'area predisposta per la piattaforma ecologica.

La piattaforma ecologica che il comune intende attivare viene localizzata in un area di proprietà comunale sufficientemente decentrata rispetto al centro abitato, ma facilmente raggiungibile dagli utenti. La accessibilità del sito è garantita anche ai mezzi ingombranti attraverso la nuova strada.

Le eventuali escavazioni e le pavimentazioni impermeabilizzate che fossero richieste dallo studio di progetto o da specifiche prescrizioni superiori, se riguardanti la zona urbanistica E4, dovranno essere preventivamente indicate in una specifica perizia geologica che dovrà dettarne le condizioni ed i limiti di fattibilità in tale zona.

E' comunque prescritta una quota di verde permanente nella misura minima del 30% della superficie complessiva e si impone l'obbligo di formazione di siepe continua di ladrone o essenza similare, lungo tutto il perimetro.

Indicazione n. 8:

- *Individuazione dell'uso del suolo a determinare le eventuali criticità*

Considerazione di merito:

Il rapporto ambientale discusso in sede di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del comune di Losine, ha individuato le criticità ambientali presenti sul territorio, ne ha determinato le esigenze di rispetto ed ha individuato le modalità di monitoraggio delle problematiche connesse.

Per facilità di lettura ,tali criticità vengono di seguito riportate:

INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA' AMBIENTALI PRESENTI SUL TERRITORIO.

L'analisi della situazione ambientale attuale ha evidenziato la sussistenza di alcune criticità ambientali che sono state singolarmente analizzate e considerate. Le principali situazioni di crisi che si sono registrate sono state le seguenti:

Criticità n° 01

CRITICITA' AMBIENTALE RELATIVA AGLI SCARICHI:

Per quanto riguarda gli impianti di fognatura si è costretti a fare rilevare la sussistenza della seguente criticità ambientale:

Il comune è asservito da sistema fognario pubblico a scarico in alveo superficiale, infatti tutti i comuni del comprensorio sono in attesa che si addivenga alla realizzazione del collettore consortile che permetterà di raccogliere tutti gli scarichi e convogliarli al depuratore di Esine.

Si prende atto che, sebbene in grande ritardo rispetto alle previsioni, l'ente sovracomunale preposto comunica che le opere sono in fase di appalto e tale opera dovrebbe dare definitiva risoluzione a quella che forse rappresenta la maggiore criticità ambientale del territorio.

Le aree previste in trasformazione saranno tutte convogliabili alla fognatura comunale il completamento della quale è già in avanzata fase di realizzazione come sottoservizio nella nuova costruendo bretella stradale che si sta realizzando sul fronte di valle dell'abitato.

Le fognature comunali in fase di realizzazione (nei sottoservizi della nuova strada), vengono realizzate con separazione fra acque bianche e nere. Le prime, unitamente agli sfiori della attuale fognatura mista, verranno convogliate a fiume prima del sifone di attraversamento della nera che dovrà raccordarsi al collettore consortile che a tutt'oggi ancora non è realizzato ma che, l'ente comprensoriale incaricato all'uopo, dichiara essere in fase di progettazione esecutiva e cantierabile nell'arco di un anno.

Ad oggi comunque si è ancora in presenza della evidente criticità ambientale derivante dal fatto che le fognature comunali scaricano in alveo superficiale in tre punti diversi di cui due nel torrente Poja ed il terzo direttamente nel fiume Oglio.

Criticità n° 02

CRITICITA' AMBIENTALE RELATIVA ALLA PRESENZA DI DUE LINEE AEREE DI ALTA TENSIONE:

Si è in presenza della criticità ambientale derivante dal fatto che il territorio comunale è attraversato da due linee aeree di alta tensione . Queste, oltre a generare campi elettro-magnetici che seppur non direttamente interessanti il centro urbano previsto , sarebbe meglio non avere, deturpano il paesaggio con una immagine resa ancora più evidente da talune palesi colorazioni appositamente introdotte per limitare i rischi di collisione agli apparecchi volanti.

Criticità n° 03

CRITICITA' AMBIENTALE RELATIVA ALLA CARENZA DI SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO:

Si riscontra una certa criticità ambientale derivante da un sistema di trasporto pubblico comprensoriale zonale non adeguatamente efficiente specie per la scansione oraria inadeguata.

Si rileva che tale criticità non può essere considerata elemento di impedimento allo sviluppo ordinato territoriale perché riguardante tutto il comprensorio della media valle.

Criticità n° 04

CRITICITA' AMBIENTALE RELATIVA ALLA LIMITATA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI:

Si riscontra una certa criticità ambientale derivante da valori di percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti inadeguata rispetto alla media regionale e soprattutto limitata rispetto alle aspettative della amministrazione comunale:

Si rileva che dovranno essere ricercate le migliori forme di coinvolgimento degli altri comuni del comprensorio della Concarena e dell'ente sovracomunale incaricato per la raccolta, affinché si possa addivenire , in breve tempo alla individuazione della localizzazione di una piattaforma ecologica comprensoriale e perché si studino condivise forme di sensibilizzazione e conoscenza da prendere in esame per migliorare la sensibilità della cittadinanza verso il problema.

Si suggerisce all'amministrazione comunale la messa a disposizione della collettività dei cassonetti privati di decomposizione dei rifiuti umidi a prezzo di costo in quanto il paese pare prestarsi particolarmente all'uso del compost, vista la diffusa abitudine e disponibilità di disporre degli orti privati.

I monitoraggi che si dovranno attivare , dovranno registrare il miglioramento della situazione attuale in merito alla percentuale di raccolta differenziata registrabile.

Criticità n° 05

PRESENZA, IN AMBIENTE DI PREGIO AMBIENTALE, DI UN'AREA INDUSTRIALE PREVISTA NEL PREVIGENTE P.R.G. ANCORA INATTUATA MA CON DIRITTO DI EDIFICAZIONE RICONOSCIUTO.

L' area industriale individuata in località Tezze, già prevista nel precedente P.R.G. e oggettivamente non rimovibile senza l'assenso della proprietà, rappresenti, per ubicazione e per tipologia di trasformazione territoriale prevista, un errore ambientale strategico compiuto a suo tempo.

Rileva che l'attuazione delle previsioni contenute nel P.R.G., sebbene legittime, genereranno un danno ambientale e paesaggistico rilevante e, pur comprendendo che nel Piano di Governo del Territorio in esame non possa essere previsto lo stralcio del comparto, si rallegra che lo stesso nuovo documento urbanistico quantomeno non ne preveda l'ampliamento.

Auspica che l'amministrazione comunale trovi le sinergie economiche tali da poter concertare con la proprietà una soluzione alternativa che abbia come risultato quello di impedire la realizzazione di capannoni in questa area di pregevole valore ambientale.

Criticità n° 06

PRESENZA, IN AMBIENTE DI PREGIO AMBIENTALE, DI UN'AREA DA RISERVARE A CAVA, REGOLATA DAL PIANO REGIONALE DELLE CAVE.

Nel territorio comunale il Piano Cave della Regione Lombardia ha localizzato un' ampia zona destinata a cava di materiali inerti, classificata con la sigla ATE g 57.

Prevista in una zona di pregio ambientale denominata " Prada", ad oggi le operazioni di escavazione non risultano essere ancora iniziate, probabilmente per problemi derivanti dalla presenza di falda idrica.

Pur coscienti della mancanza di competenza in merito, il comitato di valutazione ambientale del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del comune di Losine manifesta la propria perplessità per l'impatto che una tale lavorazione potrebbe avere su quel lembo di territorio e si augura che, nella malaugurata ipotesi di inizio delle operazioni, l'ente locale sia almeno messo nelle condizioni di poter partecipare alla predeterminazione delle fasi dell'operazione in modo da evitare l'instaurarsi di un grande permanente fronte di scavo durevole per anni come troppo spesso si è registrato in altri luoghi.

Criticità n° 07

PRESENZA, IN AMBIENTE GENERALMENTE GRADEVOLLE SOTTO L'ASPETTO AMBIENTALE, DI CARTELLONISTICA STRADALE E PUBBLICITARIA DEFICITARIA E SGRADEVOLE.

Si rileva che l'analisi del territorio ha individuato anche la necessità di dover prevedere la possibilità di una riorganizzazione totale della cartellonistica stradale e pubblicitaria in modo da dare esempio anche agli altri enti

interessati di potersi organizzare un servizio informativo stradale ordinato, meno invasivo e più sicuro dell'esistente.

Criticità n° 08

PRESENZA, IN AMBIENTE GENERALMENTE SIGNIFICATIVO SOTTO L'ASPETTO SIMBOLICO E STORICO , DI FABBRICATI O DI PORZIONI DI ESSI DISSONANTI RISPETTO ALLE TIPOLOGIE PREVALENTI A COSTITUIRE ELEMENTI DI DISTURBO PERCETTIVO E VISIVO.

Si rileva che l'analisi del territorio ed in particolare del vecchio nucleo abitato ha individuato che a fianco di molti elementi di pregio, sussistono realtà che hanno subito, negli ultimi decenni, interventi di recupero ed ampliamento con scarso senso del rispetto della tipologia storicamente prevalente. Sussiste quindi anche la necessità di dover prevedere la possibilità di un miglioramento di queste realtà .Il P.G.T. del comune di Losine cerca di farsi carico di questa problematica critica con specifico obiettivo (obiettivo n° 14: Rispetto delle esigenze di tutela degli insediamenti di antica costruzione e degli edifici di carattere religioso) La casistica dovrà essere monitorata a valutare se , nel tempo, si ottengono gli auspicati miglioramenti.

Criticità n° 09

CRITICITA' GEOLOGICHE , IDROGEOLOGICHE E DI ESONDAZIONE: AREE A RISCHIO GEOLOGICO - FRANA GIBEZZA – ZONE DI POSSIBILE ESONDAZIONE – FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA.

1) Aree interessate da movimenti franosi (Frana GibeZZa) ed aree comunque giudicate di criticità geologica)

Fattibilità geologica 4):

L'area in oggetto si sviluppa lungo il versante a monte dell'abitato di Losine ad una quota di circa 644 m slm, in sponda destra orografica al Fiume Oglio ed in sponda sinistra orografica al T.GibeZZa. Regolarmente monitorato, il movimento franoso viene ampiamente spiegato nelle perizie geologiche a corredo del piano ed hanno influenzato le zone e le classi di fattibilità geologica dei siti .

2) Aree di possibile esondazione

Sono state desunte dallo studio del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente , sono state azionate , unitamente alle aree di rispetto degli altri corsi d'acqua e come le aree interessate da movimenti franosi , con la sigla E4 (agricole non edificabili)

3) Aree di rispetto dei vari corsi d'acqua: sono state azionate , unitamente alle aree interessate da movimenti franosi , con la sigla E4 (agricole non edificabili)

LE AREE IN CUI VIGE LA CRITICITA GEOLOGICA - IDROGEOLOGICA E DI ESONDAZIONE SONO STATE INDIVIDUATE E CATALOGATE CON LA SIGLA E4 NEGLI ELABORATI DI ZONIZZAZIONE DI PIANO E SONO CONSIDERATE AGRICOLE INEDIFICABILI RECEPENDO LE PRESCRIZIONI DEI VINCOLI GEOLOGICI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DEL P.A.I

Indicazione n. 9:

- Cave ed attività estrattive

Considerazione di merito:

La presenza della criticità sopra riportata con il n. 6 ha indotto la amministrazione a provvedere a fissare una specifica norma che regoli la attività estrattiva, nel caso questa possa essere iniziata indipendentemente dalla volontà comunale, tale norma viene riportata a seguire.

ESTRATTO DELLA NORMA.

Art. 34 – Norma specifica per le aree destinate a cava in località " Tezze".

Nel territorio comunale il Piano Cave della Regione Lombardia ha localizzato un' ampia zona destinata a cava di materiali inerti, classificata con la sigla ATE g 57.

Prevista in una zona di pregio ambientale denominata " Prada", ad oggi le operazioni di escavazione non risultano essere ancora iniziate , probabilmente per problemi derivanti dalla presenza di falda idrica.

Pur coscienti della mancanza di competenza in merito, il comitato di valutazione ambientale del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del comune di Losine manifesta la propria perplessità per l'impatto che una tale lavorazione potrebbe avere su quel lembo di territorio e si augura che, nella malaugurata ipotesi di inizio delle operazioni, l'ente locale sia almeno messo nelle condizioni di poter partecipare alla predeterminazione delle fasi dell'operazione in modo da evitare l'instaurarsi di un grande permanente fronte di scavo durevole per anni come troppo spesso si è registrato in altri luoghi.

La escavazione di questa area dovrà quindi essere anticipata da preliminare convenzione da sottoscrivere con il comune che dovrà regolare la tempistica e le modalità di escavazione , di trasporto e di ripristino ambientale.

Il sito è ritenuto di pregevole valenza paesaggistica, quindi si conviene di istituire, per questa zona la non ammissibilità della esecuzione di Interventi Integrati d'Area come previsti dagli art. 91-92-93 della L.R. 12/05.

Indicazione n. 10 – 11 :

- Aree dismesse e siti soggette a bonifica

Considerazione di merito:

Sul territorio comunale non sono presenti aree dimesse ne siti soggetti a bonifica.

Indicazione n. 12:

- Aree artigianali:

Considerazione di merito:

Per quanto riguarda le aree industriali ed artigianali, il nuovo P.G.T. del comune di Losine, non ha previsto nessun nuovo insediamento.

Nel confermare l'insediamento già previsto e dotato di diritto già costituito con precedente convenzione ancora in essere, ha ribadito solamente la permanenza del diritto acquisito senza nessuna possibilità di variazione né di superficie, né di destinazione dell'uso rispetto a quanto acquisito, con riserva di revisione alla scadenza degli atti in caso del perdurare della inattività.

Indicazione n. 13:

- *Aree miste:*

Considerazione di merito:

Le zone cui si riferisce la indicazione sono state individuate e normate in maniera distinta e separata rispetto alle aree artigianali. Le norme tecniche di attuazione, all'art. 14 – Zone C3 – Zone di trasformazione a mix prevalentemente residenziale.

Si ritiene che norme che regolano tali zone (che vengono allegate a seguire) abbiano recepito le indicazioni emerse nelle discussioni di valutazione specie quando sostengono :

“ Le costruzioni ivi insediabili dovranno ospitare a piano terra ovvero a piano seminterrato (compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle norme igienico-sanitarie) , delle attività artigianali , commerciali o terziarie, che risultino compatibili con la residenza sotto il profilo sanitario.”

“Il progetto delle costruzioni dovrà essere corredato da specifico progetto delle strutture redatto anche secondo le precise indicazioni di un calcolo della compatibilità acustica che dimostri che il livello di rumorosità percepita nelle abitazioni anche dello stesso edificio ,sia nei limiti imposti per le abitazioni stesse come indicati dal piano acustico vigente in tale zona.”

“ In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- *Attività produttiva di tipo industriale.*
- *Strutture commerciali di grande distribuzione aventi una superficie di vendita superiore a mq. 150,*
- *Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti (attività classificate in classe 1).*
- *Allevamenti e ricoveri animali domestici e non domestici.*
- *Impianti ed antenne di radiodiffusione, telecomunicazioni e simili.*
- *Impianti di distribuzione carburante pubblico.*
- *Attività floro vivaistiche in serra.*
- *Attività ludiche nella misura superiore al 20 % della S.l.p. esistente/consentita.”*

ESTRATTO DELLA NORMA:

(ZONE MIX) Art. 14 : Zona C3 - Zone di trasformazione a Mix prevalentemente residenzialeLe piccole attività produttive di artigianato prevalentemente di servizio, terziarie e commerciali stanno abbandonando il piccolo paese. Si ritiene che questo sia un danno e si vuole che queste attività trovino locazione entro volumi edilizi in nulla visivamente dissimili da quelli adibiti alla residenza al fine di perseguire l'obiettivo di mantenere e potenziare la offerta per quelle tipologie di attività compatibili con il paesaggio urbano esistente e previsto.

La localizzazione di queste poche e modeste strutture (che dovranno in tutto confondersi con il nucleo urbano cui integrarsi) non poteva che essere individuata negli intertizi territoriali che si vengono a creare fra l'abitato e la strada in costruzione ,in zona che può essere definita " di completamento estensivo", ubicata nella parte bassa del paese a garanzia di facile e non fastidiosa accessibilità.

- Tali aree, definite " Mix residenziali " sono soggette a lottizzazione convenzionata e prevedono la cessione delle aree standards nella misura di 26,5 m². ogni 150 m³. di costruzione come previsto nella scheda.
- Le costruzioni ivi insediabili dovranno ospitare a piano terra ovvero a piano seminterrato (compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle norme igienico-sanitarie) , delle attività artigianali , commerciali o terziarie, che risultino compatibili con la residenza sotto il profilo sanitario.
- A rimarcare il fatto che queste aree sono mix a prevalenza residenziale, questi fabbricati, di volumetria ridotta rispetto alle usuali costruzioni artigianali, corrispondano gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzioni nei modi previsti nei comparti residenziali e non con i criteri usualmente previsti per le costruzioni artigianali.
- Il progetto delle costruzioni dovrà essere corredato da specifico progetto delle strutture redatto anche secondo le precise indicazioni di un calcolo della compatibilità acustica che dimostri che il livello di rumorosità percepita nelle abitazioni anche dello stesso edificio ,sia nei limiti imposti per le abitazioni stesse come indicati dal piano acustico vigente in tale zona.
- I nuovi insediamenti in comparti soggetti a Piano Attuativo dovranno essere convenzionati per una durata massima prevista di anni 5 affinché possa essere raggiunto l'assetto urbanistico definitivo previsto nel più breve tempo possibile.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Attività produttiva di tipo industriale.
- Strutture commerciali di grande distribuzione aventi una superficie di vendita superiore a mq. 150,

- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti (attività classificate in classe 1).
- Allevamenti e ricoveri animali domestici e non domestici.
- Impianti ed antenne di radiodiffusione, telecomunicazioni e simili.
- Impianti di distribuzione carburante pubblico.
- Attività floro vivaistiche in serra.
- Attività ludiche nella misura superiore al 20 % della S.l.p. esistente/consentita.

Indicazione n. 14

Problematiche connesse con la agricoltura e l'allevamento:

Considerazione di merito:

In merito alle costruzioni rurali, le norme tecniche di attuazione consentono la realizzazione di nuove stalle solamente in piccole zone decentrate rispetto all'abitato con la specifica esclusione degli allevamenti di maiali e di pollame e con forti limitazione anche nel numero dei capi degli altri tipi di allevamento.

In particolare si fa notare che fra le zone agricole e le aree urbanizzate è presente ovunque una idonea area di rispetto dell'abitato distinta con la sigla ER in cui è vietata ogni nuova costruzione, inoltre, le zone agricole più prossime a tali aree di rispetto sono state definite di pregio (Zone E1) che rappresentano le aree vocate per i vigneti ove non sono ammesse nuove strutture di allevamento, questo comporta che i nuovi impianti di allevamento che avessero ad insediarsi sul territorio, sarebbero limitati nelle specie di allevamento, sarebbero limitati nel numero dei capi e dovrebbero sorgere in zone decentrate rispetto alle aree urbanizzate o urbanizzabili. (L'estratto delle norme che si allegano a seguire, permette la lettura di quanto sopra riportato.)

ESTRATTO DELLA NORMA

Art. 15 : Aree destinate alla agricoltura " zone E – agricole" , così articolate:

- E1 Aree agricole di pregio per produzione ed ubicazione, costituite da frutteti diffusi
- E2 Aree agricole di base di fondovalle
- E3 Aree agricole silvo-pastorali e boschive montane
- E4 Aree agricole vincolate ad inedificabilità per pericolosità geologica e/o di esondazione
- E5 Area agricola vincolata alla realizzazione della cantina sociale
- ER Aree agricole vincolate a fascia di rispetto dell'abitato (ex. Art. 2 L.R. 93/80 ora Art.59-60-61-62 L.R. 12/05 con successive modifiche)

15-1 : Norme generali valide in tutte le aree agricole:

1. In tutte queste zone viene confermata la possibilità ammessa dalla delibera G.M. n°. 18 del 12.03.2002, nei termini previsti negli allegati della stessa.
2. Le distanze delle nuove costruzioni in queste zone (realizzabili in forza del presente strumento di governo del territorio o da altri provvedimenti di carattere legale che ne determinino la legittimità) , dalle aree destinate alla residenza , sono di norma determinate dalla fascia di rispetto dell'abitato evidenziata con la sigla ER. Tale distanza non potrà comunque essere inferiore a m. 20 (venti metri) dal limite delle aree di azzonamento residenziale se trattasi di strutture destinate alla abitazione dell'imprenditore agricolo o dei suoi dipendenti o se trattasi della costruzione di nuovi depositi, fienili o ripostigli ed a m. 100 (cento metri) se si tratta di stalle per il ricovero o l'allevamento del bestiame.
3. I cambi di destinazione d'uso verso la residenza stabile di fabbricati o di porzioni di fabbricato posti nelle aree agricole, potranno essere realizzati solamente se insistenti ad una distanza maggiore di 10 m. da stalle di allevamento esistenti di proprietà della stessa ditta mentre tale distanza dovrà essere aumentata a m. 20 da stalle di allevamento del bestiame esistenti di altra ditta. Le stesse distanze dalle stalle esistenti dovranno essere rispettate anche nel caso di costruzione di nuovi depositi agricoli e/o di nuove residenze dell'imprenditore o dei suoi dipendenti.
4. Viste le reali esigenze, la tipicità dei luoghi e le necessità di salvaguardia tipologica ed ambientale, le costruzioni agricole dovranno essere realizzate secondo una tipologia edilizia tradizionale , i tetti dovranno essere a falda, con orditura in legno e copertura in coppi o tegole .
5. Nelle zone agricole di pregio (E1), nelle quali il P.G.T. ci si propone di voler preservare e se possibile incentivare la coltivazione della vite e dei frutteti in genere, sono vietate la realizzazione di nuove stalle di allevamento del bestiame ed anche nelle altre aree agricole i nuovi insediamenti volti all'allevamento non potranno essere di carattere intensivo con lo specifico divieto di insediare strutture per allevare i maiali ed il pollame. Fatte salve le realtà esistenti che si intendono mantenere anche sotto l'aspetto della produttività, le nuove costruzioni per l'allevamento dei bovini, e degli equini, ammesse nelle zone E2 ed E3, non dovranno prevedere una giacenza superiore a 30 (trenta) capi , mentre per allevamenti di caprini ed ovini la giacenza massima, nelle stesse zone, viene elevata a 100 (cento) capi. Il divieto di insediamento di allevamenti di suini e di pollame è da intendersi esteso anche alle strutture esistenti che volessero modificare le attuali produzioni . I limiti imposti per il numero di capi insediabili nelle tipologie di allevamento ammesso sono da ritenersi validi solamente per i nuovi insediamenti mentre si ritengono salvaguardate le attuali realtà esistenti (individuate nelle planimetrie con il cerchio) anche in deroga a tali limiti , si ribadisce però che per motivi di salubrità generale, le tipologie di allevamento non potranno

essere modificate con immissioni di allevamenti di suini e di pollame neanche in queste strutture già dedite a stalla..

Nelle stesse ampie zone agricole E1 , di riconosciuta idoneità alle produzioni vitivinicole e fruttifere in genere, è altresì vietato piantare alberi di alto fusto (Pioppeti, abetaie, castagneti ecc.) perché, potrebbero risultare dannosi alla produttività dei fondi limitrofi.

6. In tutte le aree agricole è fatto divieto di realizzare recinzioni dei fondi con elementi a maglia chiusa che impediscano il libero transito degli animali selvatici. E' altresì vietato l'uso del filo spinato e sarà ammesso, solamente nel caso di comprovata e giustificata reale necessità, l'uso di staccionate in legno con tipologia e geometria indicata dalla commissione per il paesaggio. Potrà essere ammesso l'uso di ringhiere e di recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse.
7. I titoli autorizzativi per le nuove costruzioni , le recinzioni e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti dall'art. 62 comma 1 della L.R. 12/05 e successive modifiche.
8. Al fine del perseguimento del miglioramento dell'ordine urbanistico, è sempre ammesso, previa sottoscrizione di specifica convenzione con il comune, l'accorpamento al corpo principale (anche se avente numero di mappa differente) dei volumi sparsi purchè legittimamente realizzati e posti sul medesimo lotto.
9. Per tutte le costruzioni realizzabili o ampliabili in forza del titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12 , al fine della applicazione degli indici urbanistici, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti in aree agricole di comuni contermini e le aree comprese nelle zone agricole comunali non edificabili quali quelle ER e E4. Ogni appezzamento concorrerà alla edificazione secondo gli indici propri ed alle zone ER, viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E2 mentre alle zone E4 viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E3.
10. Ogni intervento volto alla formazione di nuove abitazioni nelle aree non asservite dalla pubblica fognatura necessita della preventiva autorizzazione allo scarico in sottosuolo rilasciato dalla Provincia, competente per legge.
11. Ogni intervento che avesse ad interessare porzioni di territorio definito " bosco" dalle vigenti disposizioni (art. 3 L.R. 28.10.2004 n. 27) , necessita di preventiva autorizzazione come indicata dalla stessa legge.

15-2: E1 (aree ricadenti in zone agricole pedemontane di particolare pregio produttivo).

Sono tutte quelle diffuse aree pedemontane disposte in posizione di particolare valenza produttiva e storicamente destinate alla coltivazione della vite e dei frutteti.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

In queste aree il Piano di Governo del Territorio del comune di Losine intende salvaguardare le tipologie produttive a frutteto, con particolare riguardo verso i vigneti.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Produttiva artigianale
- Produttiva industriale;
- Depositi commerciali tranne che per depositi connessi alle attività consentite; questi ultimi non devono comunque superare mq. 150 di superficie;
- Strutture commerciali non di vicinato; per quanto invece alle strutture commerciali di vicinato, queste nella loro sommatoria non devono superare la superficie di mq. 200;
- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti;
- Attività ludiche nella misura superiore al 20 % della S.l.p. esistente/consentita.
- Attività bancaria con servizi al pubblico aventi superficie > 50% del consentita/esistente;
- Impianti di distribuzione carburante (pubblici)
- Attività di trasporto, servizi, stoccaggio e movimentazione merci non agricole (logistica).
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione degli animali da cortile per uso familiare.
- Costruzione e realizzazione di vasche per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti agricoli sia interrate che fuori terra che a raso.
- Piantagioni di alto fusto che oltre a stravolgere l'aspetto visivo del paesaggio, creino difformità dannose fra lotti contigui e disomogeneità produttive non funzionali all'interesse collettivo.
- Costruzione e realizzazione di qualsivoglia struttura che non presenti una tipologia edilizia tipica montana (tetti in legno a falda con coperture a tegole, uso di pietra e legno, dimensioni ridotte).
- A protezione del paesaggio, della immagine visiva di continuità e della libera circolazione della selvaggina stanziale si intende anche imporre l'uso delle staccionate in legno e delle murature in pietra nelle opere di delimitazione dei confini e nella formazione dei terrazzamenti, imponendo il divieto di uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere

e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse.

Destinazione d'uso principale.

Produttiva agricola di pregio con vincolo di produzione a vigneto e frutteto di basso e medio fusto– collegata all'attività agricola ivi compresa la residenza del conduttore in conformità alla ex legge Regionale 7 giugno 1980, n. 93, ora titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12

Al fine della applicazione degli indici urbanistici, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti in aree agricole di comuni contermini e le aree comprese nelle zone agricole comunali non edificabili quali quelle ER e E4. Ogni appezzamento concorrerà alla edificazione secondo gli indici propri ed alle zone ER, viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E2 mentre alle zone E4 viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E3.

PER EDIFICI POSTI IN ZONA E1 MA NON PIU' ADIBITI AD USI AGRICOLI -

Sono il complesso di piccoli fabbricati che costituiscono il tessuto rurale del territorio interessato in passato dalle coltivazioni vinicole famigliari ancora diffuse, generalmente destinati a residenza temporanea o occasionale , ma di dimensioni tali da non consentire la presenza stabile delle famiglie, vengono utilizzate essenzialmente come deposito dei materiali , degli attrezzi e dei prodotti provenienti dalle coltivazioni dei fondi.

La loro presenza, per lo scarso impatto volumetrico, non deturpa la visione complessiva dei luoghi, appare anzi elemento di ordine e di decoro ed è sinonimo di presenza viva dell'uomo e di reale governo del territorio.

Lo strumento urbanistico, sebbene nella precisa convinzione che le lavorazioni agricole in queste aree, come da sempre esercitate, non consentono il mantenimento famigliare ma possono solo raggiungere l'obbiettivo di integrare il reddito con lavorazioni part-time, e l'obbiettivo non secondario di mantenere ed incrementare la coltivazione frutticola tipica montana, intende favorire il mantenimento di tali lavorazioni e favorire pertanto l'uso funzionale , il recupero e l'ampliamento di questi piccoli edifici anche se posseduti da soggetti non dotati di requisiti soggettivi di "imprenditore agricolo".

In questa ottica si intende favorire il recupero di questi fabbricati tramite interventi di ristrutturazione, onerosi sotto l'aspetto degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, che siano anche volti verso la auspicata uniformità tipologica nell'uso dei materiali che dovranno essere tipici dei luoghi.

A questi edifici, in sede di recupero, manutenzione e ristrutturazione è consentito l'ampliamento una – tantum del 20% del volume fisico attuale e, per realizzare un assetto più ordinato del territorio, è possibile ammettere la trasposizione e l'accorpamento dei volumi esistenti sullo stesso lotto in forma convenzionale con la amministrazione comunale.

Per favorire la possibilità di recupero idrico di acqua piovana nei cascinali sparsi e per garantire la possibilità del rispetto delle tipologie edilizie montane, è ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati di profondità inferiore a m. 2,50 e fino ad un massimo di superficie coperta aggiuntiva di m² 20 per ogni fabbricato.

Destinazione d'uso vietata negli interventi di recupero degli edifici:

- Attività produttive industriali;
- Attività produttive artigianali non di servizio
- Impianti di distribuzione carburante (pubblici)
- Attività oppure depositi considerati nocivi od insalubri secondo le normative vigenti.
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione degli animali da cortile per uso familiare.
- Realizzazione di qualsivoglia struttura che , anche in sede di recupero e/o ristrutturazione, non presenti una tipologia edilizia tipica montana.
- Attività ricettive se non connesse ad attività agrituristiche e i campeggi;

È altresì vietato:

- L'uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse.
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;
- Depositi e strutture commerciali non funzionali all'attività agricola ammessa – depositi a cielo aperto se non funzionali ad attività agricola ammessa.
- Cambio di destinazione d'uso con realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.

- 15-3: E2 (aree ricadenti in zone agricole di base disposte a fondovalle).

Sono quelle aree pedemontane predisposte alle produzioni agricole varie tipiche dei luoghi montani.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Produttiva artigianale non di servizio
- Produttiva industriale;
- Depositi commerciali tranne che per depositi connessi alle attività consentite; questi ultimi non devono comunque superare mq. 150 di superficie;

- Strutture commerciali non di vicinato; per quanto invece alle strutture commerciali di vicinato, queste nella loro sommatoria non devono superare la superficie di mq. 200;
- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti;
- Impianti di distribuzione carburante (pubblici)
- Attività ludiche nella misura superiore al 20 % della S.l.p. esistente/consentita.
- Attività bancaria con servizi al pubblico aventi superficie > 50% del consentita/esistente;
- Attività di trasporto, servizi, stoccaggio e movimentazione merci non agricole (logistica).
- A protezione del paesaggio, della immagine visiva di continuità e della libera circolazione della selvaggina stanziale si intende anche imporre l'uso delle staccionate in legno e delle murature in pietra nelle opere di delimitazione dei confini e nella formazione dei terrazzamenti, imponendo il divieto di uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse.
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione delle piccole stalle costruite con tipologia edilizia alpina destinate ad accogliere non più di 30 capi di bovini o equini e/o di n. 100 capi di caprini o ovini.
- Impianti di allevamento dei suini e del pollame ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;

Destinazione d'uso principale.

Produttiva agricola di base senza vincolo di produzione collegata all'attività agricola ivi compresa la residenza del conduttore in conformità alla ex legge Regionale 7 giugno 1980, n. 93, ora titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12.

Al fine della applicazione degli indici urbanistici, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti in aree agricole di comuni contermini e le aree comprese nelle zone agricole comunali non edificabili quali quelle ER e E4. Ogni appezzamento concorrerà alla edificazione secondo gli indici propri ed alle zone ER, viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E2 mentre alle zone E4 viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E3.

PER EDIFICI POSTI IN ZONA E2 MA NON PIU' ADIBITI AD USI AGRICOLI

Sono il complesso di piccoli fabbricati che costituiscono il tessuto rurale del territorio interessato in passato dalle coltivazioni famigliari ancora diffuse, generalmente destinati a residenza, vengono anche utilizzate come deposito

dei materiali , degli attrezzi e dei prodotti provenienti dalle coltivazioni dei fondi che molto spesso viene esercitata da soggetti non imprenditori agricoli che la esercitano a tempo parziale .

Lo strumento urbanistico, sebbene nella precisa convinzione che le lavorazioni agricole in queste aree, come da sempre esercitate, non consentono il mantenimento familiare ma possono solo raggiungere l'obiettivo di integrare il reddito con lavorazioni part-time, e l'obiettivo non secondario di mantenere ed incrementare la coltivazione tipica montana, intende favorire il mantenimento di tali lavorazioni e favorire pertanto l'uso funzionale , il recupero e l'ampliamento di questi edifici anche se posseduti da soggetti non dotati di requisiti soggettivi di "imprenditore agricolo".

In questa ottica si intende favorire il recupero di questi fabbricati tramite interventi di ristrutturazione, onerosi sotto l'aspetto degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, che siano anche volti verso la auspicata uniformità tipologica nell'uso dei materiali che dovranno essere tipici dei luoghi.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

A questi edifici, in sede di recupero, manutenzione e ristrutturazione è consentito l'ampliamento una – tantum del 20% del volume fisico attuale e, per realizzare un assetto più ordinato del territorio, è possibile ammettere la trasposizione e l'accorpamento dei volumi esistenti sullo stesso lotto in forma convenzionale con la amministrazione comunale.

Per favorire la possibilità di recupero idrico di acqua piovana nei cascinali sparsi e per garantire la possibilità del rispetto delle tipologie edilizie montane, è ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati di profondità inferiore a m. 2,50 e fino ad un massimo di superficie coperta aggiuntiva di m² 20 per ogni fabbricato.

Destinazione d'uso vietata negli interventi di recupero degli edifici:

- Attività produttive artigianali non di servizio
- Attività produttive industriali
- Attività produttive artigianali non di servizio
- Impianti di distribuzione carburante (pubblici)
- Attività oppure depositi considerati nocivi od insalubri secondo le normative vigenti.
- Realizzazione di qualsivoglia struttura che , anche in sede di recupero e/o ristrutturazione, non presenti una tipologia edilizia tipica montana.
- Attività ricettive se non connesse ad attività agrituristiche e i campeggi;

È altresì vietato:

- Uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse.

- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;
- Realizzazione di depositi e strutture commerciali non funzionali all'attività agricola ammessa – depositi a cielo aperto se non funzionali ad attività agricola ammessa;
- Realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione delle piccole stalle costruite con tipologia edilizia alpina destinate ad accogliere non più di 30 capi di bovini ed equini e/o di n. 100 capi di caprini o ovini, mentre sono vietati gli impianti di allevamento dei suini e del pollame ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.

15.4 – E3 (aree agricole silvo – pastorali montane).

Sono quelle aree montane predisposte alle produzioni agricole tipiche dei luoghi montani e principalmente boscate.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

Nel caso di interventi in zone boscate (art. 3 L.R. 28.10.2004 n. 27) , è richiesta la preventiva autorizzazione nei modi indicati dalla stessa legge.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Produttiva artigianale non di servizio ed industriale;
- Depositi commerciali
- Strutture commerciali di qualsiasi tipo
- Impianti di distribuzione carburante (pubblici)
- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti;
- Attività ludiche
- Attività bancaria
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;
- Attività di trasporto, servizi, stoccaggio e movimentazione merci non agricole (logistica).
- A protezione del paesaggio, della immagine visiva di continuità e della libera circolazione della selvaggina stanziale si intende anche imporre l'uso delle staccionate in legno e delle murature in pietra nelle opere di delimitazione dei confini e nella formazione dei terrazzamenti, imponendo il divieto di uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse.

- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione delle piccole stalle costruite con tipologia edilizia alpina destinate ad accogliere non più di 30 capi di bovini o equini e/o di n. 100 capi di caprini o ovini mentre sono vietati gli impianti di allevamento dei suini e del pollame ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.

Destinazione d'uso principale.

Produttiva agricola di base senza vincolo di produzione collegata all'attività agricola ivi compresa la residenza del conduttore in conformità alla ex legge Regionale 7 giugno 1980, n. 93, ora titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12 .

Al fine della applicazione degli indici urbanistici, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti in aree agricole di comuni contermini e le aree comprese nelle zone agricole comunali non edificabili quali quelle ER e E4. Ogni appezzamento concorrerà alla edificazione secondo gli indici propri ed alle zone ER, viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E2 mentre alle zone E4 viene virtualmente attribuita la edificabilità della zona E3.

PER EDIFICI POSTI IN ZONA E3 MA NON PIU' ADIBITI AD USI AGRICOLI

Sono il complesso di piccoli fabbricati che costituiscono il tessuto rurale del territorio montano destinato a prato, generalmente utilizzati a residenza temporanea o occasionale , ma di dimensioni tali da non consentire la presenza stabile delle famiglie, e disposti in posizioni di particolare limitatezza nella mobilità e di dotazione dei servizi primari.

Questi edifici vengono utilizzate essenzialmente come deposito dei materiali , degli attrezzi e dei prodotti provenienti dalle coltivazioni dei fondi con piccoli spazi destinati alla dimora ed al rifugio occasionale delle persone.

La loro presenza, per lo scarso impatto volumetrico, non deturpa la visione complessiva dei luoghi, appare anzi elemento di ordine e di decoro ed è sinonimo di presenza viva dell'uomo e di reale governo del territorio.

Lo strumento urbanistico, sebbene nella precisa convinzione che le lavorazioni agricole in queste aree, come da sempre esercitate, non consentono il mantenimento familiare ma possono solo raggiungere l'obiettivo di integrare il reddito con lavorazioni part-time, e l'obiettivo non secondario di mantenere ed incrementare la presenza dell'uomo in queste impervie zone montane, intende favorire il mantenimento di tali piccoli fabbricati e favorirne pertanto l'uso funzionale , il recupero e l'ampliamento anche se posseduti da soggetti non dotati di requisiti soggettivi di "imprenditore agricolo".

In questa ottica si intende favorire il recupero di questi piccoli edifici tramite interventi di ristrutturazione, onerosi sotto l'aspetto degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, che siano anche volti verso la auspicata uniformità tipologica nell'uso dei materiali che dovranno essere tipici dei luoghi.

Sono confermate tutte le norme generali riportate al punto 15-1.

A questi edifici, in sede di recupero, manutenzione e ristrutturazione è consentito l'ampliamento una – tantum del 20% del volume fisico attuale e, per realizzare un assetto più ordinato del territorio, è possibile ammettere la trasposizione e l'accorpamento dei volumi esistenti sullo stesso lotto in forma convenzionale con la amministrazione comunale.

Per favorire la possibilità di recupero idrico di acqua piovana nei cascinali sparsi e per garantire la possibilità del rispetto delle tipologie edilizie montane, è ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati di profondità inferiore a m. 2,50 e fino ad un massimo di superficie coperta aggiuntiva di m² 20 per ogni fabbricato.

Destinazione d'uso vietata negli interventi di recupero degli edifici:

- Attività produttive artigianali non di servizio
- Attività produttive industriali;
- Impianti di distribuzione carburante (pubblici)
- Attività oppure depositi considerati nocivi od insalubri secondo le normative vigenti.
- Realizzazione di qualsivoglia struttura che , anche in sede di recupero e/o ristrutturazione, non presenti una tipologia edilizia tipica montana.
- Attività ricettive se non connesse ad attività agrituristiche e i campeggi;

È altresì vietato:

- Uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse..
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;
- Realizzazione di depositi e strutture commerciali non funzionali all'attività agricola ammessa – depositi a cielo aperto se non funzionali ad attività agricola ammessa;
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame in genere ad eccezione delle piccole stalle costruite con tipologia edilizia alpina destinate ad accogliere non più di 30 capi di bovini o equini e/o di n. 100 capi di caprini o ovini mentre sono vietati gli impianti di allevamento dei suini e del pollame ad eccezione del numero di animali da cortile per uso familiare.

15.5 – E4 (aree agricole vincolate all'inedificabilità per motivi geologici).

Sono quelle aree che rappresentano, sulla carta geologica comunale, le aree di rischio di esondazione e/o franamento.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di nuovi edifici di qualsivoglia natura in quanto questa zona potrà essere ripermetrata e riclassificata nelle zone E2 ed E3 solamente dopo la realizzazione delle opere di regimazione idraulica degli alvei o di consolidamento dei versanti in modo che venga meno il motivo che ne definisce la inedificabilità.

La nuova edificazione è vietata anche ai soggetti aventi i requisiti soggettivi richiesti dalla legge (ex L.R. 93/80, ora titolo III Artt. 59 –60 – 61 – 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12) .

In queste aree sono ammissibili solamente interventi di regimazione idraulica e di protezione spondale e similari, eseguiti anche da privati.

PER EDIFICI ESISTENTI POSTI IN ZONA E4 .

- Lo strumento urbanistico deve essere rivolto alla disincentivazione della permanenza delle persone in questi edifici che sono potenzialmente esposti al rischio geologico.
- E' sempre ammessa la loro demolizione.
- Sono di norma ammessi interventi di difesa e di protezione quali le difese spondali, il consolidamento dei versanti e le opere di protezione degli edifici in genere . volti alla salvaguardia territoriale
- Ogni intervento edilizio riguardante questi edifici dovrà essere accompagnato da specifica dimostrazione di miglioramento delle condizioni di sicurezza geologica, idrogeologica, idraulica , gli interventi sull'edificato esistente in nessun caso potrà prevedere cambi di destinazione dell'uso nel senso della residenza che deve essere scoraggiata in ogni modo per ovvi motivi di sicurezza, gli interventi ammessi dovranno comunque sempre essere privi di ampliamento sia planimetrico che volumetrico e limitati alle seguenti tipologie di opere:
 - Interventi di manutenzione ordinaria
 - Interventi di manutenzione straordinaria.
 - Interventi di messa in sicurezza geologica ed idrogeologica senza incremento delle superfici coperte e dei volumi.
 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo .
 - Interventi di ristrutturazione.

Destinazione d'uso vietata negli interventi di recupero degli edifici:

- Attività produttive artigianali non di servizio
- Attività produttive industriali;
- Attività oppure depositi considerati nocivi od insalubri secondo le normative vigenti.
- Impianti di distribuzione carburante (pubblici).

- Realizzazione di qualsivoglia struttura che , anche in sede di recupero e/o ristrutturazione, non presenti una tipologia edilizia tipica montana.
- Attività ricettive di qualsivoglia natura
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale;

È altresì vietato:

- Uso dei muretti in c.a. , delle reti metalliche di recinzione, dei reticolati e dei fili in ferro con la sola eccezione delle ringhiere e recinzioni a maglia chiusa solamente nella immediate vicinanze delle costruzioni entro un raggio di m. 10 (dieci metri) dalle stesse.
- Realizzazione di depositi e strutture commerciali
- Incremento degli spazi destinati alla civile abitazione.
- Ampliamento dei fabbricati esistenti.

15..6 – E5 (area agricola funzionale alla realizzazione della cantina sociale di Valle Camonica).

In questa zona sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di nuovi edifici di qualsivoglia natura se non funzionali alla lavorazione e conservazione della vite e dei prodotti da essa derivati.

In queste zone sono vietati tutti gli interventi edilizi volti alla realizzazione di:

- Terziario se non funzionale alla cantina .
- Artigianato
- Produttiva artigianale ed industriale se non funzionale alla cantina .
- Depositi commerciali se non funzionale alla cantina .
- Abitazione se non funzionale all'alloggio del guardiano.
- Attività considerate nocive od insalubri, secondo le normative vigenti;
- Attività ludiche
- Attività bancaria
- Allevamenti e ricoveri animali domestici e non domestici;
- Attività floro - vivaistiche in serra;
- Attività di trasporto, servizi, stoccaggio e movimentazione merci se non funzionale alla cantina .
- Costruzione e realizzazione di impianti per l'allevamento del bestiame .
- Costruzione e realizzazione di vasche per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti agricoli sia interrate che fuori terra che a raso.

- Piantagioni di alto fusto che oltre a stravolgere l'aspetto visivo del paesaggio, creerebbero difformità dannose fra lotti contigui e disomogeneità produttive non funzionali all'interesse collettivo.
- Posa di cartellonistica pubblicitaria se non conseguente a specifico progetto comunale e non limitato alla cantina ed alla sua esigenza di pubblicizzazione.

Destinazione d'uso principale.

Produttiva agricola di pregio con vincolo di produzione a vigneto e frutteto di basso e medio fusto- collegata all'attività agricola ivi compresa la residenza del conduttore in conformità alla ex legge Regionale 7 giugno 1980, n. 93, ora titolo III Artt. 59 -60 - 61 - 62 della legge regionale Lombardia 16.03.2005 n. 12 .

15..7 – ER (aree destinate a Zone di rispetto dell'abitato, costituenti " fascia di rispetto ex L.R. 93/80 ").

Sono le fasce di rispetto fra il centro abitato (attuale o previsto in espansione) e le aree riservate alle attività agricole. Vengono previste essenzialmente per garantire una certa distanza fra le zone abitate e le infrastrutture agricole potenzialmente insediabili all'esterno di tale fascia. La loro previsione avviene anche in ossequio a quanto previsto dall'ex. Art. 2 L.R. 93/80.

Il loro principale scopo è quello di preservare il centro edificato dalla edificazione agricola troppo vicina e quindi costituiscono, di fatto una fascia di rispetto che, in linea di principio viene salvaguardata anche per garantire lo sviluppo futuro del centro abitato.

In queste aree non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di quelle specificatamente ammissibili da leggi o provvedimenti specifici (Box auto interrati ai sensi e per gli effetti delle specifiche norme di deroga, piccole strutture temporanee di cui alla delibera G.M. 18/2002).....

Indicazione n. 15

Problematiche connesse ai servizi mortuari e cimiteriali.

Considerazione di merito:

Preliminarmente alla approvazione del P.G.T. , il comune di Losine ha provveduto ad approvare il Piano cimiteriale comunale corredato dal regolamento di polizia mortuaria , prima assenti.

La zona di rispetto cimiteriale è stata regolamentata nelle norme tecniche di attuazione e, per facilitarne la lettura si allega l'estratto a seguire.

ESTRATTO DELLA NORMA:

18.1 - Zona di rispetto cimiteriale;

La zona che contiene il cimitero comunale e distinta con specifica colorazione negli allegati del P.G.T. è destinata alle attrezzature cimiteriali .

In essa, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. n° 6 / 2004 possono essere realizzate solamente aree a verde, parcheggi fuori terra, attrezzature di viabilità , attrezzature connesse con la realtà cimiteriale e con la sua manutenzione ivi compreso il deposito degli attrezzi ed apparecchi necessari al lavoro di manutenzione del cimitero , piccole strutture per la vendita dei fiori ed oggetti di culto e l'onoranza dei defunti ecc.

I permessi di costruire per la realizzazione di queste strutture, se rilasciati a privati, dovranno essere convenzionati e nella convenzione si dovrà prevedere la destinazione dell'uso sopra riportata che dovrà essere vincolata in forma permanente.

E' ammesso l'ampliamento del cimitero previo eventuale adeguamento della fascia di rispetto se richiesto dal nuovo progetto , nei limiti definiti dal D.P.R. 10.9.1990 n° 285 e nel rispetto della Legge 01.08.2002 n° 166.

Tutte le opere in questa area dovranno rispettare anche le eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano Cimiteriale Comunale e nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.

Lo stesso Piano Cimiteriale Comunale calcola che la dotazione cimiteriale nel perimetro del cimitero esistente sarà sufficiente alle esigenze del comune per molti anni a venire, si rileva comunque che all'occorrenza sarà possibile un futuro ampliamento cimiteriale e conseguente ampliamento della propria fascia di rispetto, anche per la presenza nelle adiacenze del circondario della fascia di rispetto (che viene confermata nello stato attuale), di ampie aree dove le nuove costruzioni sono impedito (Zone ER).

Indicazione n. 16 e 17

Problematiche connesse con le immissioni in atmosfera

Considerazione di merito:

Non si registrano la presenza di sorgenti di inquinamento atmosferico presente sul territorio ad eccezione delle usuali immissioni derivanti dalle combustioni delle attività umane casalinghe e agricole.

In passato si registravano problemi delle immissioni prodotte da un imponente stabilimento sito in comune di Breno, dopo gli interventi correttivi eseguiti sui sistemi di scarico dello stabilimento , l'intera zona non ha più registrato problemi sotto questo aspetto.

Indicazione n. 18

Problematiche connesse con lo sviluppo del gas Radon

Considerazione di merito:

Non si registrano problemi di merito.

Indicazione n. 19

Problematiche connesse con il rumore

Considerazione di merito:

Il comune si è dotato, nell'ambito della redazione del P.G.T. del Piano Acustico Comunale il quale, nel merito, non rileva particolari situazioni di crisi.

Indicazione n. 20

Problematiche connesse con la viabilità

Considerazione di merito:

Il comune è di gronda, decentrato rispetto alle sedi viarie principali e ferroviaria della valle e non presenta problemi di traffico, importanti comunque, per la comunità gli interventi in essere sulla viabilità interna che si sta dotando di una nuova bretella stradale essenziale alla eliminazione del traffico nel centro storico.

Indicazione n. 21

Esistenza di sorgenti di campi magnetici

Considerazione di merito:

Si ripete quanto riportato sopra in merito alla Criticità n. 2:

" Si è in presenza della criticità ambientale derivante dal fatto che il territorio comunale è attraversato da due linee aeree di alta tensione . Queste, oltre a generare campi elettro-magnetici che seppur non direttamente interessanti il centro urbano previsto , sarebbe meglio non avere, deturpano il paesaggio con una immagine resa ancora più evidente da talune palesi colorazioni appositamente introdotte per limitare i rischi di collisione agli apparecchi volanti."

La linea di alta tensione (350.000 volt.) si snoda in posizione boscata , a monte rispetto all'abitato ad una distanza considerevole rispetto al centro edificato.

La linea di media tensione (132.000 volt.) si snoda a valle del centro abitato.

Per quanto riguarda la possibilità di installazione di impianti di telecomunicazione ecc. si riporta l'estratto della norma contenuta nelle N.T.A. del P.G.T.

ESTRATTO DELLA NORMA:

Art. 24 – Norme generali per gli impianti per la radiocomunicazione e la radiodiffusione e similari.

Fatte salve le disposizioni di cui alla legge statale 22 febbraio 2001, n°. 36, di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n°. 11, in attesa di specifico regolamento comunale che detterà le regole da seguire per la installazione, gli

impianti per la radiocomunicazione e la radiodiffusione e gli impianti simili possono essere localizzati su tutto il territorio comunale con esclusione:

delle zone residenziali o prevalentemente residenziali (zone A – B -C);

delle zone produttive e delle “zone speciali” (zone D);

delle aree per servizi pubblici (zone F).

Nelle zone di rispetto dell'abitato ER.

Sempre attendendo specifico studio regolamentare di dettaglio, le installazioni dovranno distare almeno:

100 m. dalle zone territoriali omogenee incluse nel perimetro del centro abitato e che prevedono destinazioni produttive (zone D);

150 m. dal confine delle zone territoriali omogenee incluse nel perimetro del centro abitato e che prevedono destinazioni prevalentemente residenziali (Zone A – B - C);

150 m. da edifici e attrezzature di uso collettivo esistenti;

Inoltre gli impianti per la radiodiffusione e la radiocomunicazione e gli impianti simili non potranno essere localizzati in aree dove il paesaggio e le vedute sono da considerare di particolare interesse e pregio con riferimento alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali di cui al Decreto Legislativo 29/10/99 n°.490.

Indicazione n. 22

Impatto di inquinamento luminoso.

Considerazione di merito:

Nel territorio comunale non sono presenti e non sono previste fonti di inquinamento luminoso.

Indicazione n. 23

Stato dei servizi di rete:

Considerazione di merito:

Nel territorio comunale sono presenti tutti i servizi di rete presenti in tutti i comuni del comprensorio, la distribuzione degli stessi entro il centro edificato risulta ampiamente diffusa e non si registrano significativi problemi di tipo distributivo.

Indicazione n. 24

Impianti di distribuzione dei carburanti.

Considerazione di merito:

Nel territorio comunale non sono presenti e non sono previsti impianti di servizio pubblico per la distribuzione dei carburanti.

Nel caso di richiesta di installazione di impianti di carburante ad uso privato, le norme tecniche di attuazione del P.G.T. hanno previsto la eventualità con la adozione di una specifica norma che viene allegata a seguire in estratto:

ESTRATTO DELLA NORMA:

Art. 23 - Impianti di distribuzione del carburante

Ogni distributore di combustibile ad uso privato, potrà di norma essere installato nelle zone B – C – E previa autorizzazioni come previste dalle vigenti disposizioni in materia.

In particolare dovranno rispettarsi le "PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N°. 24 DEL 05.10.2004" contenute nella deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/ 20635 del 11 febbraio 2005. Nessun distributore di carburante pubblico è previsto nel territorio comunale.

Indicazione n. 25

Considerazione sul bilancio energetico:

Considerazione di merito:

Lo studio preliminare a questo proposito aveva evidenziato quanto segue:

(Estratto delle analisi ambientali preliminari al rapporto ambientale in tema di energia).

Forme di energia utilizzata per il riscaldamento: Centro abitato : Metano Cascine sparse : Legna Caldaie a gasolio: Praticamente inesistenti	Presenza di impianti di produzione di energia solare: Fotovoltaici: nessuno Pannelli solari: nessuno	Presenza di impianti di produzione energetica alternativa, richieste di installazione di nuovi impianti: L'unica produzione di energia pulita presente è la centralina idroelettrica applicata alla adduttrice di acquedotto, non vi sono richieste di installazione di nuovi impianti di qualsiasi natura.	Vi sono state richieste di installazione di fonti energetiche alternative in base alle vigenti agevolazioni previste dalla normativa in tema di risparmio energetico nelle abitazioni? Ad oggi nessuna richiesta in tal senso è stata formulata, l'amministrazione comunale intende comunque nelle norme di P.G.T. prevedere incentivazioni di merito.
--	--	--	---

<p>Si registrano periodici tagli dei boschi cedui presenti al fine di una utilizzazione continua della legna da ardere?.</p> <p>Il territorio è montano ed ogni anno si registrano mirati interventi progettati di disboscamento programmato.</p>	<p>Quanta legna da ardere viene mediamente consumata nel comune?.</p> <p>Il dato non è disponibile in maniera precisa perché trattasi di iniziative prevalentemente private, ma si ritiene ragionevole quantificare il consumo interno di legna da ardere in 120 tonnellate/ anno, corrispondente mediamente a circa 0,5 tonnellate per ogni famiglia.</p>	<p>Presenza di linee di trasporto energetico:</p> <p>Vi sono due linee elettriche di alta tensione localizzate rispettivamente a valle ed a monte dell'abitato.</p>	<p>Note:</p> <p>La amministrazione comunale è intenzionata a ricercare le sinergie economiche necessarie per applicare impianti ad energia solare a servizio degli edifici e delle attrezzature di interesse pubblico.</p>
---	--	---	--

Indicazione n. 26

Sistemi di monitoraggio:

Considerazione di merito:

Il rapporto ambientale prevede i temi da monitorare e riporta le schede di monitoraggio relative alle varie tematiche ambientali.

I monitoraggi periodici di tali tematiche impongono la compilazione di tali schede ad osservare l'evolversi delle tematiche stesse.

CONCLUSIONI:

In ordine ai rilievi specifici riportati nella parte finale della relazione A.R.P.A. prot. 00169486/08 del 02.12.2008 si deve solamente rilevare che il Comune di Losine ha provveduto ad adottare sia il Piano Acustico Comunale che il Piano Cimiteriale corredato da regolamento di Polizia Mortuaria.